
La disciplina EU sull'informativa di sostenibilità: da NFDR a CSRD e ESRS Le novità introdotte dalla Comunità Europea sul Reporting di Sostenibilità.

Gaudiana Giusti – amministratore indipendente e Of Counsel

La CSRD dedica ampio spazio ai temi del clima e dell'ambiente e porta maggior rigore ad un più ampio numero di aziende in Europa. Unita agli ESRS, costituisce un passo avanti verso la standardizzazione e la trasparenza anche riguardo alle azioni sul cambiamento climatico richieste dal principio 7 di Climate Governance del World Economic Forum.

Capitolo 1: *La disciplina sull'informativa di sostenibilità*

L'efficienza dei mercati finanziari è legata in modo determinante alla accurata e tempestiva informativa relativamente all'esposizione al rischio delle imprese. Progressivamente la ricerca ha suggerito che un gran numero di investitori istituzionali ritenesse che le aziende quotate sui mercati regolamentati non fornissero sufficiente informativa di carattere non finanziario e segnatamente rispetto alle materie ESG, e questo con particolare enfasi rispetto al rischio climatico. In particolare, nel tempo l'informativa è stata ritenuta inadeguata dal punto di vista quantitativo, insufficiente dal punto di vista qualitativo ed infine e soprattutto è stato ritenuto mancasse il requisito fondamentale della standardizzazione.

In risposta alle sopracitate censure e aspettative, le autorità internazionali sono nel tempo intervenute con una disciplina progressivamente di maggior dettaglio sulla *disclosure* relativa alla sostenibilità, per garantire regole comuni e creare canali di finanziamento rivolti alle imprese che conducano attività qualificabili come sostenibili. Questa riflessione, articolata in tre sezioni, analizza in particolare il percorso dalla Non Financial Disclosure Regulation (NFDR) del 2014 alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) del 2022, e relativa normativa di applicazione, tralasciando ai fini di questa esposizione la normativa specifica in ambito bancario.

La normativa progressivamente approvata a partire dal 2014 obbligherà le imprese a pubblicare regolarmente i dati relativi al loro impatto socio ambientale, sociale e di governance. Ciò dovrebbe ridurre il *greenwashing*, rafforzare l'economia sociale nel mercato UE e gettare le basi per standard di trasparenza sulla sostenibilità a livello mondiale.

La “Non Financial Disclosure Regulation”, il “Sustainable Finance Action Plan” e la proposta di proposta di “Corporate Sustainability Reporting Directive”

Nel tempo, la Commissione Europea si è posta come obiettivo la guida degli investimenti privati nella selezione delle migliori attività sostenibili, classificate secondo una serie di criteri scientifici, introducendo progressivamente obblighi informativi per le aziende affinché producessero resoconti periodici di sostenibilità destinati al pubblico e agli intermediari finanziari.

Il primo atto normativo di riferimento in termini di informativa non finanziaria è la direttiva (UE) 2014/95 sulla Informativa Non Finanziaria “*Non Financial Disclosure Regulation*” (NFRD) del 22 ottobre 2014 che ha introdotto l’obbligo di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario. L’oggetto dell’informativa da inserire nella relazione è circoscritto a quattro tematiche principali: (i) impatti ambientali; (ii) problematiche di tipo sociale e riguardanti i dipendenti; (iii) rispetto dei diritti umani; (iv) corruzione e antiriciclaggio.

La direttiva si applica a tutte le imprese di grandi dimensioni (ivi incluse banche e assicurazioni) che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500.

Nel Marzo 2018, la Commissione ha pubblicato il Piano di Azione per la Crescita Sostenibile “*Sustainable Finance Action Plan*” (SFAP), con cui la Commissione ha sviluppato un piano d’azione rivolto alla creazione di un sistema finanziario capace di promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale, contribuendo alla realizzazione dell’Accordo di Parigi e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile.

Il SFAP comprende dieci azioni da intraprendere a livello europeo suddivisibili in tre aree di intervento: (i) riorientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili, al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva; (ii) integrare la sostenibilità nella gestione del rischio, creando le condizioni per una gestione efficace dei rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico, dall’esaurimento delle risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali; **(iii) promuovere la trasparenza e la prospettiva di lungo termine delle attività economico - finanziarie.**

Tre quindi sono i pilastri fondamentali della strategia della Commissione per orientare gli investimenti verso obiettivi sostenibili e promuovere la trasparenza informativa; tra questi la **disponibilità e la condivisione con il pubblico di informazioni sulla sostenibilità delle imprese** è fondamentale per mettere gli istituti finanziatori nelle condizioni di tenere conto correttamente e in modo trasparente dei fattori ESG nelle loro scelte di finanziamento e di investimento.

Il processo di normazione si sta sviluppando progressivamente, fornendo a investitori ed imprese i necessari strumenti per rispondere ai sopracitati obiettivi.

A valle dello SFAP sono quindi seguite numerose iniziative legislative rivolte a disciplinare gli obblighi di informativa in ambito ESG.

In questo contesto, nel Febbraio 2020, la Commissione Europea ha promosso una consultazione finalizzata a raccogliere opinioni in vista della revisione della NFRD, composta da 45 domande articolate in 8 sezioni, che corrispondono alle principali aree di miglioramento riscontrate in sede di applicazione della NFRD, tra le quali: i) qualità e perimetro delle informazioni non finanziarie da divulgare; ii) standardizzazione; iii) ambito soggettivo (estensione dell'applicabilità); iv) struttura e collocazione delle informazioni non finanziarie.

Nell'aprile 2021 è stato pubblicato un (secondo) *Sustainable Finance Package* ai sensi del quale è stata successivamente pubblicata, fra l'altro, la proposta di *Corporate Sustainability Reporting Directive*.

Le risposte alla precedente consultazione sulla NFRD nel frattempo ricevute da tutti gli *stakeholders* avevano evidenziato le seguenti necessità: (i) maggiore allineamento tra NFRD, Tassonomia, SFDR, e standard di reporting comuni (e.g.TCFD, GRI); (ii) inclusione di imprese più piccole (con meno di 500 dipendenti); (iii) attenzione particolare alle piccole e medie imprese al fine di supportare le istituzioni finanziarie nella raccolta delle informazioni non finanziarie sui propri clienti ed investitori.

Ad aprile 2021, la Commissione ha infine pubblicato la proposta di Direttiva CSRD, modificandola precedente NFRD per estendere a tutte le società quotate (anche le PMI, ad eccezione delle microimprese) e alle grandi società non quotate, l'obbligo di predisporre annualmente un rapporto sulla sostenibilità ("*Sustainability Report*") utilizzando standard da adottarsi da parte della Commissione stessa sulla base dei suggerimenti tecnici dell'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAAG).

In data 10 novembre 2022 il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la *Corporate Sustainability Reporting Directive*, successivamente adottata dal Consiglio Europeo in data 28 novembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **16 Dicembre 2022**. Dopo la pubblicazione, l'Italia ha a disposizione 18 mesi per recepire la direttiva della legislazione nazionale.

La nuova direttiva estende a una più ampia platea di imprese i doveri di rendicontazione sulle informazioni relative alla sostenibilità, oltre a rivederne i contenuti, per integrare le lacune riscontrate nella *Non-Financial Reporting Directive*, la cui disciplina, sottolinea il Consiglio, non appariva più adeguata alla transizione dell'UE verso un'economia sostenibile. L'obiettivo principale della direttiva è **incrementare la qualità e comparabilità delle informazioni di sostenibilità che vengono divulgate dalle imprese** e utilizzabili dagli investitori per integrare le strategie di investimento e soddisfare obblighi informativa verso la clientela, estendo in modo significativo l'ambito di applicazione della disciplina. La nuova disciplina è quindi rivolta a colmare le lacune di quella esistente, consentendo ai mercati di avere accesso a informazioni sui fattori ambientali, sociali e di governance che siano **affidabili, pertinenti e confrontabili**.

La direttiva, tecnicamente, interviene integrando ed emendando la Direttiva UE 2014/95 “*NFDR*”, che è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 254 del 2016, operativo dal 1° gennaio 2018, nonché emendando il testo delle precedenti *Accounting Directive*, *Transparency Directive*, *Audit Directive* e relativo *Audit Regulation*.

L'applicazione della direttiva avverrà in quattro fasi:

- **Rendicontazione nel 2025 sull'esercizio 2024** per le società già soggette alla NFRD;
- **Rendicontazione nel 2026 sull'esercizio finanziario 2025** per le società che non sono attualmente soggette alla NFRD;
- **Rendicontazione nel 2027 sull'esercizio finanziario 2026** per le PMI quotate, ad eccezione delle microimprese, degli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi e delle imprese di assicurazione captive;
- **Rendicontazione nel 2029 sull'esercizio finanziario 2028** per le imprese di Paesi terzi.

Nel capitolo successivo si analizzano le novità introdotte dalla nuova direttiva sul Reporting di Sostenibilità, e nominativamente:

- **La scomparsa dell'espressione “informazione non finanziaria”**, e la creazione di un **report di sostenibilità**, con un collocamento ad hoc nella relazione sulla gestione;
- **L'ampliamento del perimetro di applicazione e il trattamento differenziato delle PMI**, con la previsione di specifici standard, per le piccole e medie imprese, secondo il **criterio di proporzionalità**;

- L'introduzione di **nuovi standard di reporting**, sviluppati dall'European Financial Reporting Advisory Group ("**EFRAG**") e compatibili con i sistemi già diffusi a livello internazionale (e.g. TCFD, GRI, SASB, IIRC, CDSB e CDP);
- La caratteristica della **prospettiva forward-looking** del report di sostenibilità;
- L'introduzione del **principio della doppia materialità** (i.e. rilevanza sia delle informazioni sui rischi ambientali e sociali cui è esposta l'impresa, sia delle informazioni sugli impatti provocati dalle attività aziendali rispetto ai fattori di sostenibilità)
- **L'audit cui saranno soggette le informazioni**, da parte di un ente esterno accreditato, secondo un metodo semplificato definito "**limited assurance**";
- Il **formato digitale** delle informazioni di sostenibilità, che dovranno essere pubblicate in **formato elettronico XHTML**.

Capitolo 2: La Corporate Sustainability Reporting Directive

La nuova normativa affronta le carenze della NFRD. La CSRD introduce obblighi di trasparenza più dettagliati sull'impatto delle imprese sull'ambiente, sugli standard sociali e sui diritti umani, sulla base di criteri comuni in linea con **gli obiettivi climatici dell'UE**.

Di seguito, in dettaglio, i principali elementi di novità.

Ridefinizione della rendicontazione e collocazione dell'informativa

Scompare definitivamente l'espressione "informazione non finanziaria" e la rendicontazione è identificata come **reporting di sostenibilità, necessariamente collocato in una sezione ad hoc identificabile all'interno della relazione sulla gestione**, diventando parte integrale e sostanziale del bilancio di esercizio e consolidato (se pubblicato) della società.

Ampliamento perimetro applicazione

La nuova Direttiva estende l'applicazione del reporting di sostenibilità a:

(i) tutte le **imprese di grandi dimensioni**, banche e assicurazioni europee, quotate o non quotate.

La soglia per definire un'impresa **di grandi dimensioni** è quella fissata dalla Direttiva contabile n. 34/2013, ovvero il superamento alla data del bilancio economico-finanziario di due dei seguenti tre criteri: (i) Euro 20 mil di totale attivo; (ii) Euro 40 mil di fatturato; (iii) più di 250 addetti medi per anno.

(ii) **tutte le PMI quotate su mercati europei**, ad eccezione delle micro-imprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e con fatturato e bilancio inferiore a Euro 2 milioni.

Secondo le stime diffuse dalla Commissione Europea, questa modifica comporta che il perimetro di applicazione della normativa passerà a circa 49.000 imprese europee dalle circa 11.000 odierne (in Italia si passerà da circa 200 imprese che predispongono la DNF a circa 4/5.000).

I gruppi dovranno produrre un Rapporto di Sostenibilità consolidato. Una sub-holding sarà esentata dal Rapporto di Sostenibilità consolidato solo se la sua controllante produce tale documento secondo regole e standard europei o giudicati equivalenti a questi ultimi da parte della Commissione europea.

Le filiali di gruppi non europei che operano nella UE saranno assoggettate alla disciplina della nuova Direttiva se realizzano nel territorio europeo un fatturato superiore ai €150 milioni annui. Avranno degli standard europei dedicati per il loro reporting di sostenibilità.

I nuovi standard per il reporting di sostenibilità

La CSRD introduce **obblighi di trasparenza più dettagliati** sull'impatto delle imprese sull'ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali e sulla *governance*, sulla base di criteri comuni in linea con gli obiettivi climatici dell'UE.

L'Unione europea avrà propri standard di reporting di sostenibilità su tutte le tematiche ESG, improntati a una prospettiva multi-stakeholder (e non solo quella dell'investitore) e di natura sia generica ("*sector agnostic*") che settoriale ("*sector specific*"). Saranno coerenti con le raccomandazioni del TCFD, e rifletteranno gli obblighi informativi promananti dalla EU Green Taxonomy (ad es., art. 8), dalla SFDR, dallo European Pillar on Social Rights e dall'approvanda Direttiva sulla «Sustainable Corporate Governance Due Diligence».

Gli standard saranno sviluppati dall' European Financial Reporting Advisory Group (**EFRAG**) e saranno adottati con atti delegati di cui il primo era previsto entro ottobre 2022 e il secondo è previsto entro il 31 ottobre 2023. Gli standard saranno differenziati per le grandi imprese e le PMI.

Le imprese saranno **sogette a controlli e certificazioni indipendenti** per assicurare che i dati forniti siano affidabili. **La dichiarazione sulla sostenibilità sarà equiparata a quella finanziaria** permettendo agli investitori di disporre di dati comparabili e attendibili. Inoltre, dovrà essere garantito **l'accesso digitale alle informazioni sulla sostenibilità**.

I contenuti del Rapporto sulla Sostenibilità

Il Rapporto sulla Sostenibilità dovrà contenere:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo riportando:

i) la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; ii) le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità; iii) i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; iv) il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; v) le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

f) una descrizione:

- i) **delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità** e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;
- ii) **dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo** e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa capogruppo è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongano di attuare una procedura di dovuta diligenza;
- iii) **di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi**, effetti potenziali o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni

g) una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle precedenti informazioni.

La qualità dell'informativa e relativi piani di transizione

L'informativa di sostenibilità avrà natura quantitativa e qualitativa (*narrativa*), e dovrà essere di carattere retrospettivo ma anche prospettico (*forward looking*).

I target ambientali dichiarati dalle imprese dovranno collocarsi in una prospettiva temporale anche di medio-lungo termine, risultare coerenti con gli obiettivi fissati dall'Accordo di Parigi (contenimento a 1,5 gradi dell'innalzamento della temperatura media globale entro il 2050) e dal Green Deal (eliminazione del 55% delle emissioni di CO₂ entro il 2030 e loro annullamento entro il 2050) e dovrà esserci un'indicazione di quali target sono "*science based*".

Le informazioni prospettiche dovranno fare parte di piani di transizione, inseriti e illustrati nel Report di Sostenibilità. Questi includono l'obbligatorietà di rendicontare le azioni di implementazione – e i relativi piani di finanziamento e investimento – svolte in linea con l'Accordo di Parigi e il Green

Deal, e ove rilevante, anche l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas.

La materialità

Nella Direttiva viene riaffermato il principio della “doppia materialità”, secondo cui un'informazione, per essere materiale (cioè significativa), e dunque essere necessariamente inserita nel Report di Sostenibilità, deve essere rilevante per l'impresa dal punto di vista economico-finanziario oppure per il contesto socio-ambientale di riferimento con riguardo ai fattori ESG.

In questo senso si distingue tra “*financial materiality*” e “*impact materiality*” che sono entrambe egualmente importanti per il contenuto del Reporting di Sostenibilità.

Intangibili

La direttiva introduce, limitatamente all'ambito sostenibilità, un'interessante novità nel mondo del reporting aziendale, ovvero l'obbligo di rendicontare gli intangibili internamente generati che non compaiono nello stato patrimoniale e che dunque rimangono “invisibili” agli utenti esterni e interni del reporting.

Questo obbligo viene imposto a tutte le società di capitali che predispongono la relazione sulla gestione. Le relative informazioni devono infatti necessariamente comparire in tale documento.

Revisione e assurance

La Direttiva estende a tutti i report di sostenibilità che saranno redatti in base alle proprie norme l'obbligo di essere assoggettati alla c.d. “*limited assurance*”, nella prospettiva di raggiungere la “*reasonable assurance*” (ovvero quella tipica del bilancio economico-finanziario) in un lasso di tempo contenuto: questa scelta è stata determinata dalla volontà di non imporre oneri eccessivi alle imprese e dalla constatazione che al momento non è possibile effettuare un processo di audit più approfondito a causa della mancanza di standard di assurance sulla sostenibilità.

La Direttiva prevede che la revisione del report di sostenibilità venga effettuata da uno “statutory auditor”, prevedendo anche la possibilità di un'apposita certificazione o accreditamento per le competenze relative a questo tipo di assurance. È lasciata facoltà agli Stati membri di decidere se

l'auditor del report di sostenibilità debba o meno essere diverso da quello che svolge la revisione del bilancio economico-finanziario della stessa impresa.

La digitalizzazione dell'informazione di sostenibilità

Al fine di aumentarne diffusione e comparabilità, la Direttiva pone l'obbligo di rendere digitale l'informazione presente nel report di sostenibilità, utilizzando il linguaggio XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL (già obbligatorio in Europa per tutte le quotate e, in Italia, anche per le società di capitali non-quotate). Ciò implica che si dovrà predisporre una tassonomia delle informazioni di sostenibilità con i relativi "tags" (etichette digitali). Tutte le informazioni di sostenibilità digitalizzate dovranno poi essere pubblicate secondo un unico «European Single Electronic Format» (ESEF) e confluire nello «European Single Access Point» (ESAP).

Capitolo 3: Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Il 16 novembre 2022 l'**European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)** ha approvato la versione finale del primo pacchetto di 12 **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, che stabiliscono le regole e i **requisiti per la rendicontazione** da parte delle aziende **degli impatti, delle opportunità e dei rischi legati alla sostenibilità**, secondo quanto previsto dalla CSRD. Frutto di consultazione pubblica e lunghe discussioni, gli Standard emanati da EFRAG, incorporano sia gli standard GRI (Global Reporting Initiative), i più seguiti per la rendicontazione, sia i principi ONU e quelli internazionali dell'ISSB (International Sustainability Reporting Standards Board).

L'**EFRAG** era stata incaricata dalla Commissione europea nel giugno 2020 di preparare i **nuovi standard** di rendicontazione di sostenibilità dell'UE, nell'ambito della revisione della NFRD. Nel maggio 2021, all'EFRAG era stato richiesto di sviluppare gli standard di rendicontazione per la CSRD.

Nel maggio 2022, l'EFRAG ha pubblicato le bozze iniziali degli standard e ha annunciato l'avvio di un periodo di consultazione di 100 giorni per ricevere feedback. Una delle principali modifiche apportate all'ESRS approvato riflette il feedback ricevuto in merito alla **valutazione della rilevanza**, eliminando la "presunzione confutabile", ritenuta dalla maggior parte dei partecipanti un elemento che pregiudica i giudizi sulla rilevanza e comporta costi inutili. Secondo un'analisi delle risposte pubblicata sul sito web dell'EFRAG, gli intervistati hanno chiesto che gli ESRS includano invece maggiori indicazioni applicative su come eseguire i giudizi di rilevanza.

La CSRD è successivamente intervenuta stabilendo che la Commissione adotta, entro il 30 giugno 2024, atti delegati che integrino la direttiva per introdurre principi di rendicontazione di sostenibilità proporzionati e pertinenti alle capacità e caratteristiche delle piccole e medie imprese e alla portata e complessità loro attività.

La CSRD ha inoltre previsto che i principi generali per la rendicontazione di sostenibilità dovranno specificare le informazioni che le imprese saranno tenute a comunicare in merito ai seguenti **fattori ambientali**: i) la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra; ii) l'adattamento ai cambiamenti climatici; iii) le risorse idriche e marine; iv) l'uso delle risorse e l'economia circolare; v) l'inquinamento; vi) la biodiversità e gli ecosistemi.

Le informazioni che dovranno essere fornite relativamente ai **fattori sociali e in materia di diritti umani** attengono viceversa alle seguenti aree: i) **la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti**, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, **la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone** con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la **diversità**; ii) **le condizioni di lavoro**, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza.

Quanto ai diritti umani l'informativa è dovuta relativamente al **rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani**.

Infine l'**informativa sulla governance** dovrà comprendere: i) **il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità** e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità; ii) le **caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa**, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale; iii) **l'etica aziendale e la cultura d'impresa**, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali; iv) **le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua**

influenza politica, comprese le attività di lobbying; v) **la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa**, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.

In sintesi la CSRD prescrive un approccio di *due diligence* nella raccolta, elaborazione e rendicontazione dei fattori di sostenibilità. Inoltre l'obbligo di fornire "informazioni prospettive, retrospettive, qualitative e quantitative" nelle aree indicate postula la definizione di nuove strategie d'impresa che coinvolgano tutte le aree operative, sotto il coordinamento degli organi di vertice.

L'EFRAG Sustainability Reporting Board (EFRAG SRB), con la consulenza dell'EFRAG Sustainability Reporting Technical Expert Group (EFRAG SR TEG), ha preso in considerazione il feedback della consultazione del maggio 2022 e le indicazioni della CSRD e ha modificato di conseguenza le dodici bozze di European Sustainability Reporting Standards che sono state presentate in data 16 novembre 2022 alla Commissione europea. La Commissione europea consulterà ora gli organi dell'UE e gli Stati membri sui progetti di standard, prima di adottare gli standard finali previsti per giugno 2023.

Nell'introduzione del testo approvato si è chiarito che, nel recepimento delle osservazioni emerse dalla consultazione pubblica, si è voluto: (i) considerare gli standard internazionali di reporting e altri strumenti internazionali nella massima misura possibile; (ii) attribuire un ruolo più centrale al processo di assessment di materialità; (iii) ridurre il peso del reporting rispetto alla precedente versione. In generale, l'architettura degli ESRS è stata quindi **semplificata**: gli obblighi di disclosure sono stati ridotti da 136 a 82 e gli standard da 13 a 12. Inoltre, è stato eliminato il riferimento alla presunzione relativa, sostituita da una **valutazione di materialità** da parte delle imprese combinata con un set di informazioni obbligatorie.

La prima serie di 12 ESRS è composta da due c.d. *cross-cutting standards* e dieci *topical standards*.

A) Cross-cutting standards:

(i) ESRS 1 General Requirements: include un'introduzione di contesto per gli standard, fornendo definizioni chiave e spiegazioni sulla struttura generale degli Esrs e sui requisiti di rendicontazione in essi contenuti. Chiarisce inoltre le caratteristiche qualitative che le informazioni di sostenibilità da

includere dovranno avere, ovvero rilevanza, rappresentazione veritiera della realtà, comparabilità, verificabilità e comprensibilità.

(ii) ESRS 2 General Disclosure: fornisce indicazioni strutturali di rendicontazione da applicare a tutti i topic-standard, a partire dalle informazioni generali che ogni organizzazione dovrà rendicontare, per esempio lo scope del reporting, l'orizzonte temporale e possibili stime adottate.

Lo standard si divide in quattro macro-aree: Governance, Strategy, Impact Risk and Opportunity Management, Metrics and Targets.

La **sezione relativa alla governance** ha l'obiettivo, dichiara l'Efrag, di fornire un *understanding* dei processi di governance e dei controlli e delle procedure in piedi per monitorare e gestire le tematiche di sostenibilità che risulteranno materiali per l'organizzazione e include cinque disclosure requirements riguardanti il ruolo degli organi di governo dell'organizzazione, i processi decisionali relativi alle tematiche Esg, l'integrazione di obiettivi di performance Esg nelle remunerazioni, la gestione dei processi di due diligence sui temi Esg, la gestione dei rischi Esg e i relativi controlli interni.

La **sezione relativa alla strategy** invece richiede all'organizzazione di rendicontare gli elementi della strategia che sono relativi alle tematiche Esg materiali o che ne sono influenzati, contestualmente al proprio business model e alla descrizione della propria catena del valore. L'organizzazione dovrà poi specificare come gli interessi e i punti di vista degli stakeholder siano stati presi in considerazione all'interno della propria strategia e del proprio business model; infine, in questa sezione viene richiesta parte della rendicontazione relativa all'analisi di materialità, in particolare la descrizione di come le tematiche materiali interagiscano con il business model e la strategia dell'organizzazione.

Il processo di analisi di materialità vero e proprio viene invece affrontato nella **sezione Impact, Risk and Opportunity Management** nel quale Efrag richiede alle organizzazioni di rendicontare il processo di definizione delle tematiche materiali e le informazioni, che come conseguenza del processo, l'organizzazione includerà nel proprio sustainability reporting. La sezione Impact, Risk and Opportunity Management include poi dei paragrafi di disclosure content che forniscono indicazioni sulla rendicontazione richiesta in termini di politiche e azioni su ciascuna tematica materiale.

Infine, la **sezione relativa a Metrics and Targets** fornisce delle indicazioni di disclosure da utilizzare unitamente agli standard *topic-specific* e *entity-specific* nella rendicontazione di informazioni quantitative

B) Topical standards :

Ambientale:

- E1 Cambiamento climatico
- ESRS E2 Inquinamento
- ESRS E3 Risorse idriche e marine
- ESRS E4 Biodiversità ed ecosistemi
- ESRS E5 Risorse ed economia circolare

Sociale:

- ESRS S1 Forza lavoro propria
- ESRS S2 Lavoratori della catena del valore ▪
- ESRS S3 Comunità interessate ▪
- ESRS S4 Clienti e utenti finali

Governance:

- ESRS G1 Condotta aziendale

L'approvazione segna un altro importante passo avanti nella creazione di un **nuovo sistema di rendicontazione della sostenibilità in Europa**, in coincidenza con l'adozione della CSRD.